



COMUNICATO STAMPA

Milano, 6 Maggio 2015 – **Dmail Group S.p.A.** (la “Società”), società quotata sul MTA di Borsa Italiana, comunica che, a seguito della domanda c.d. "in bianco", depositata in data 24 Aprile 2015 ai sensi dell'art. 161, comma 6, del R.D. 267/1942, per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, il Tribunale di Milano, in data 4 Maggio 2015, ha depositato presso la cancelleria il decreto, emesso in data 30 aprile 2015, con il quale, riconosciuta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso alle procedure di concordato preventivo e/o di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti, ha assegnato termine fino al 10 luglio 2015 per il deposito della proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa) ovvero di un accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis legge fall.. Il Tribunale, tenuto conto della situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta, ha altresì ritenuto opportuno nominare un Commissario Giudiziale, nella persona del Dott. Mario Doni, che vigilerà sull'attività che la Società dovrà compiere fino alla scadenza del suddetto termine del 10 luglio 2015, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall. Inoltre, il Tribunale ha disposto specifici obblighi informativi periodici ai sensi dell'art. 161, comma 8, l. fall., stabilendo che la Società, allo scadere del 30 maggio 2015 e del 29 giugno 2015, depositi nella cancelleria del Tribunale una situazione finanziaria aggiornata, che sarà pubblicata sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo, trasmettendone altresì copia al Commissario Giudiziale congiuntamente ad una breve relazione informativa esplicativa sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente. Si segnala che la Società non potrà compiere fino alla scadenza del citato termine atti di straordinaria amministrazione, se non in caso di documentata e motivata urgenza ed utilità e comunque previa autorizzazione del Tribunale; la sospensione o lo scioglimento dei contratti pendenti e l'eventuale stipula di contratti di finanziamento sono ugualmente soggetti alla previa autorizzazione del Tribunale; non possono inoltre essere effettuati per nessun motivo pagamenti di crediti anteriori né altri atti vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-*quinquies* l. fall., pena l'improcedibilità della domanda.

Cornelio Mereghetti

Dmail Group Investor Relator

investor.relations@dmailgroup.it